

La scuola educa ancora?

La scuola educa ancora?¹ Così formulata la domanda sembra implicare una critica nei confronti della scuola odierna²: essa non educa più, come invece faceva in passato, ma deve tornare a farlo perché tale è uno dei suoi compiti precipi.

A questa critica sembra opportuno affiancare qualche altra considerazione che consenta di avere una visione meno parziale della condizione attuale della scuola e di valutare più oggettivamente il suo legittimo compito educativo.

La prima accomuna in questo destino anche la famiglia: anch'essa come la scuola non educa come invece dovrebbe, diversamente da quanto avveniva in passato. Se questa fosse la verità, allora verosimilmente l'approccio al problema dovrebbe cambiare, perché l'eventuale carenza educativa non sarebbe più da imputare esclusivamente ad una negligenza della scuola e degli insegnanti, quanto piuttosto agli adulti in generale così che la critica dovrebbe riguardare la società intera piuttosto che una soltanto delle sue istituzioni educative. La seconda considerazione suona invece come una clamorosa smentita della posizione implicitamente assunta nella domanda iniziale. Confrontando i contenuti degli attuali curricula scolastici con quelli del passato anche non molto lontano non si può fare a meno di rilevare l'introduzione di nuovi oggetti di studio che nelle loro intenzioni dichiarano fin nel loro nome una evidente finalità educativa: l'educazione alla cittadinanza, ai diritti umani, all'interculturalità, allo sviluppo sostenibile, alla salute, alla sessualità, eccetera. Peraltro in questo destino sono accomunate anche alcune discipline scolastiche tradizionali che con la loro nuova denominazione dichiarano esplicitamente il loro nuovo, marcato carattere educativo: sono l'educazione visiva, quella fisica e sportiva, quella musicale, quella tecnica, eccetera. Qualcuno potrebbe allora concludere che la scuola educa troppo piuttosto che non abbastanza, sicché sembra che ci si debba lamentare dell'infla-

zione piuttosto che del difetto di educazione a scuola.

La critica originaria potrebbe essere riformulata allora così: sarà anche vero che la scuola educa ancora; tuttavia essa non educa più in quel modo che i genitori reputano giusto per i loro figli.

A questo punto occorre però valutare se queste aspettative siano legittime e se lo siano tutte in eguale misura. Si tratta di un interrogativo ricorrente nella cultura contemporanea. Da quando esiste la scuola pubblica c'è infatti chi paventa l'intromissione dello Stato in un ambito che dovrebbe invece essere affidato esclusivamente o preminentemente ai genitori. Ad esempio, nel primo dei *Cinq mémoires sur l'instruction publique* del 1791 dedicato a "Natura e fine dell'istruzione pubblica" il marchese di Condorcet sosteneva che "l'educazione pubblica deve limitarsi alla sola istruzione": infatti, poiché "l'educazione, intesa in tutta l'estensione della parola, non si limita soltanto all'istruzione positiva, all'insegnamento delle verità di fatto e di calcolo, ma abbraccia tutte le opinioni politiche, morali e religiose", vi sarebbe grave pregiudizio per la libertà di queste opinioni "se la società si impadronisse delle generazioni nascenti per dettar loro ciò che devono credere".

Per la Chiesa cattolica sono in primo luogo i genitori che devono curare l'educazione dei figli. Così il canone 1136 del Codice di diritto canonico stabilisce che "i genitori hanno il dovere gravissimo e il diritto primario di curare secondo le proprie forze l'educazione della prole, sia fisica, sociale e culturale, sia morale e religiosa". Il principio è stato ripetutamente sostenuto nei documenti ufficiali della Chiesa cattolica e risale almeno alla filosofia tomistica. Per esempio, nella lettera enciclica *Sull'educazione cristiana della gioventù*, citando per l'appunto la dottrina del dottore angelico, Pio XI ribadiva che la famiglia ha il "diritto inalienabile" di educare la prole, un diritto che è "anteriore a qualsiasi diritto della società civile e dello Stato, e quindi inviolabile da

parte di ogni potestà terrena"³.

Per altro anche in Svizzera le leggi cantonali sulla scuola primaria attualmente in vigore assegnano alla famiglia il compito educativo preminente. La formula più generosa nei confronti della scuola è quella della collaborazione, adottata ad esempio dal Ticino e da Neuchâtel. Invece in altri cantoni le leggi assegnano alla scuola soltanto un ruolo educativo sussidiario: "Die Volksschule unterstützt die Eltern in der Erziehung des Kindes" (BE; SG); "Die Volksschule ergänzt die Erziehung in der Familie" (ZH); "L'école valaisanne a la mission générale de seconder la famille dans l'éducation et l'instruction de la jeunesse" (VS). La legge vodese è particolarmente interessante perché usa un criterio diverso per l'istruzione e per l'educazione: mentre nell'istruzione degli allievi la scuola collabora con i genitori, nell'educazione la scuola li asseconda ("elle seconde les parents dans leur tâche éducative").

Infine - *last but not least* - la preminenza del ruolo educativo della famiglia rispetto allo Stato e alla scuola pubblica è affermata chiaramente nelle carte dei diritti, a cominciare dall'art. 26 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo⁴. Ciò comporta un vincolo preciso per la determinazione del compito educativo della scuola, che l'art. 2 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo esplicita chiaramente: "Lo Stato nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento deve rispettare il diritto dei genitori di assicurare tale educazione e tale insegnamento in modo conforme alle loro convinzioni religiose e filosofiche". In Svizzera tale diritto è stato riconosciuto conseguentemente in occasione di revisioni parziali o totali delle costituzioni cantonali⁵. Non è da meno il Ticino che nella nuova Costituzione del 14 dicembre 1997 ha iscritto tra i diritti individuali anche la libertà dei genitori in materia di educazione scolastica dei figli⁶.

Tuttavia il riconoscimento di questo

diritto non implica né la negazione in quanto tale del compito educativo della scuola, né che la scuola possa legittimamente adempierlo soltanto perché a ciò espressamente delegata dai genitori. Il compito educativo della scuola non è l'estensione ad un ambito non domestico di un diritto esclusivo che i genitori detengono anteriormente e che essi le affidano fiduciarmente. L'autorità educativa dello Stato non è infatti meramente suppletiva di quella dei genitori. Ciò sarebbe provato dal fatto che mentre lo Stato può interferire nell'esercizio dell'autorità parentale soltanto qualora un abuso o una negligenza da parte dei genitori fossero provati, ciò non vale nella sfera educativa. Infatti chiunque è obbligato a ricevere un'educazione che deve soddisfare alcuni requisiti minimi stabiliti autonomamente dallo Stato; tale vincolo vale anche nel caso di chi scelga di frequentare una scuola privata e persino là dove fosse concesso lo *home-schooling*. Come ha scritto recentemente Rob Reich, non c'è equazione tra "parental authority" e "educational authority": "Educating is not the same as parenting"⁷. Ciò significa che il diritto dei genitori di crescere i propri figli (che fonda peraltro sul loro "dovere al sostentamento e alla cura della prole", come già aveva colto Kant) non equivale al diritto esclusivo ed assoluto di educarli secondo la loro concezione del bene, qualunque essa sia. Lo aveva notato 150 anni or sono un filosofo che di libertà individuale se ne intendeva. Scriveva infatti John Stuart Mill nel *Saggio sulla libertà* che è "quasi ovvio", almeno per noi, l'assioma che lo Stato possa "imporre" come un obbligo l'educazione di ogni cittadino. In effetti, dalla metà dell'Ottocento, lo Stato impone ai genitori di provvedere all'educazione dei loro figli; per cui, quanto meno, l'educazione obbligatoria che l'allievo riceve deve essere sottoposta al "vigile controllo" dello Stato.

Ci si deve chiedere a questo punto quale debba essere il legittimo compito educativo della scuola⁸. In questa sede non risponderò alla domanda, limitandomi soltanto a fornire un chiarimento preliminare. Come quello dei genitori, anche il compito educativo della scuola pubblica è limitato. Il vincolo più importante cui è sottoposto è dato dal

principio di neutralità dello Stato rispetto alle differenti concezioni comprensive ragionevoli di ciò che ha valore nella vita di una persona che, nella fattispecie, diversamente orientano i genitori nell'adozione del loro credo pedagogico.

Le corti di giustizia hanno più volte sottolineato la rilevanza di questo vincolo. Le ragioni che lo giustificano sono diverse. Lo richiede il rispetto della sensibilità di persone che hanno convinzioni diverse e in particolare il rispetto della libertà di coscienza e di credenza degli allievi (come afferma tra l'altro anche l'art. 58 della legge della scuola del Cantone Ticino). Lo richiede una considerazione non partigiana delle diverse concezioni comprensive ragionevoli, religiose o non religiose, che impone alle istituzioni pubbliche di non identificarsi in nessuna di esse (che è il significato profondo del principio, come ha sostenuto in diverse occasioni il Tribunale federale di Losanna). Lo richiede infine il rispetto del pluralismo educativo che sarebbe mortificato in assenza del vincolo della neutralità delle finalità della scuola pubblica, come ha sottolineato convincentemente la Corte europea dei diritti umani in una sua recente sentenza, secondo cui "En raison du poids de l'Etat moderne, c'est surtout par l'enseignement public que doit se réaliser ce dessein"⁹.

Nella società contemporanea il pluralismo delle fonti dell'educazione è un fatto che nessuno ignora. In verità ciò che l'analisi della filosofia pubblica dell'educazione ci porta a concludere è che la pluralità delle fonti *legittime* dell'educazione è una *condizione normale* in una società che prenda sul serio i valori della democrazia. Essa ci muove ad un'apologia del pluralismo educativo¹⁰.

Entro questi limiti il compito educativo della scuola pubblica è legittimo.

Marcello Ostinelli

¹ Ho esposto queste riflessioni nel corso di un dibattito con Alberto Cotti e Pietro Ortelli che si è svolto il 10 marzo 2010 alla Casa Pasquee di Massagno su invito del Gruppo di discussione politica "Osservatore democratico".

² In verità gran parte della mia analisi si applica alla scuola pubblica. Altro discorso esigerebbero le scuole confes-

sionali e quelle fondate su una particolare dottrina filosofica (come ad esempio le scuole ispirate all'antroposofia e alla pedagogia di Rudolf Steiner).

³ Ancora recentemente, nel vivo della disputa suscitata dalla proposta di Aiuto Aids di distribuire il profilattico agli allievi dodicenni, il professor Markus Krienke della Facoltà di teologia di Lugano ha ribadito che "l'educazione alla responsabilità avviene in famiglia" e non a scuola (*Il caffè*, 7 marzo 2010).

⁴ Mentre nella traduzione italiana il termine utilizzato è "istruzione" ("I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli"), nel testo originale in lingua inglese è invece impiegato "education": "Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children".

⁵ Il fatto curioso che soltanto di recente ai genitori siano stati riconosciuti speciali diritti mentre in passato le costituzioni neanche li menzionassero è stato rilevato da Herbert Plotke nella sua ampia rassegna sui principi e sulle norme delle costituzioni cantonali in materia di educazione e di scuola: "Die älteren unter ihnen erwähnen die Eltern überhaupt nicht, doch auch die neuen fassen sich kurz" (Herbert Plotke, "Bildung und Schule in den kantonalen Verfassungen", *Zeitschrift für schweizerisches Recht, Beiheft 17: Strukturen des schweizerischen Bildungswesens*. Helbing & Lichtenhahn, Bern 1994, p. 26).

⁶ L'art. 8 garantisce tra altri diritti individuali "la libertà dei genitori di scegliere per i figli scuole diverse da quelle istituite dalle autorità pubbliche, purché conformi ai requisiti fondamentali previsti dallo Stato in materia di istruzione, e di curarne l'educazione religiosa e morale secondo le proprie convinzioni".

⁷ Rob Reich, "Educational Authority and the Interests of Children", in: *The Oxford Handbook of Philosophy of Education*, ed. by Harvey Siegel. Oxford University Press, New York 2009, p. 470.

⁸ È il tema di una ricerca seminale dal titolo "L'educazione ai valori nella scuola pubblica ticinese" attualmente in corso al Dipartimento della Formazione e dell'Apprendimento della SUPSI.

⁹ CEDU, *Folgero v. Norvegia*, § 84 (29 giugno 2007).

¹⁰ Ho sviluppato alcune considerazioni al riguardo nella nota "La laicità della scuola pubblica: dal principio all'applicazione", *Notizie di Politeia. Rivista di etica e scelte pubbliche*, XXV, no. 96, pp. 120-126, a cui mi permetto di rinviare.